

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTO-COLLATERALIZZAZIONE

Articolo 1- Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- Per auto-collateralizzazione si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per effetto del quale tale credito infragiornaliero è garantito o con titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione, l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato (conto DCA) in Target2-Banca d'Italia, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'auto-collateralizzazione è concessa;
- per liquidità disponibile si intende il saldo positivo sul conto DCA ridotto dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati;
- per dedicated cash account (DCA) si intende il conto detenuto da un titolare di conto DCA aperto in TARGET2- Banca d'Italia, e utilizzato per i pagamenti in contanti in relazione al regolamento di titoli in T2S;
- per ente creditizio si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che è sottoposto ad un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
- per succursale si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17., del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- per stretti legami si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- per procedure di insolvenza si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- per evento di default si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti dalle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2 e delle disposizioni del presente contratto o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell'Eurosistema (comprese le norme definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema) tra cui:

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

² Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

- a) il caso in cui il soggetto non soddisfi più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti all'art. 5 delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2 o il caso in cui ne è stata sospesa o revocata l'idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto;
- c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);
- d) la dichiarazione scritta del soggetto di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;
- e) la conclusione da parte del soggetto di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
- f) il caso in cui il soggetto è divenuto insolvente, o non è in grado di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale da Banca d'Italia;
- g) il caso in cui il saldo a credito del soggetto sul proprio conto PM e/o DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto sono sottoposti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;
- h) il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;
- i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
- j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del soggetto.

Articolo 2- Soggetti idonei

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.6, la Banca d'Italia, a partire dal 18 settembre 2017 e su richiesta, offre operazioni di auto-collateralizzazione ai soggetti ai quali concede credito infragiornaliero in conformità al Contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno, a condizione che tali soggetti abbiano sia un conto DCA che un conto PM presso la Banca d'Italia e non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del Trattato la cui attuazione, a parere di Banca d'Italia, dopo aver informato la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.
2. L'auto collateralizzazione è limitata all'operatività infragiornaliera. Non è possibile alcuna estensione di credito overnight.

Articolo 3- Garanzie idonee

1. L'auto collateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite nella Parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Inoltre, le garanzie idonee all'auto-collateralizzazione:

- a) possono essere limitate dalle BCN dell'area dell'euro attraverso un'esclusione a priori di una garanzia che presenta potenzialmente stretti legami (close links);
 - b) in caso di uso transfrontaliero, sono mobilitate attraverso un collegamento valutato come idoneo (eligible link) per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dal Consiglio direttivo della BCE e pubblicato nel sito Internet della BCE³;
 - c) è soggetta a certe scelte discrezionali per l'esclusione di garanzie idonee come attribuite alle BCN dell'area dell'euro da decisioni del Consiglio direttivo della BCE.
2. Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali attività idonee solo nelle situazioni indicate nella quarta parte dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolo 4 -Concessione di credito e procedura di recupero

1. L'auto collateralizzazione può essere concessa solo nelle giornate lavorative.
2. Il credito ottenuto per mezzo della auto collateralizzazione è concesso senza interessi.
3. Le tariffe per la concessione di auto collateralizzazione sono in linea con lo schema tariffario di cui all'appendice VI al Contratto Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2.
4. L'auto collateralizzazione può essere rimborsata in ogni momento durante la giornata dal titolare di conto DCA, secondo la procedura descritta nelle UDFS di T2S.
5. L'auto-collateralizzazione è rimborsata al più tardi al momento indicato nell'appendice V delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2, e in conformità al seguente procedimento:
 - a) la Banca d'Italia, agendo attraverso la piattaforma T2S, invia l'istruzione di rimborso che è regolata in base al contante disponibile per rimborsare le autocollateralizzazioni esistenti.
 - b) se, dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto a), il saldo sul conto DCA non è sufficiente a rimborsare l'auto collateralizzazione esistente, la Banca d'Italia, agendo attraverso la piattaforma T2S, controlla altri conti DCA aperti sui suoi libri contabili dallo stesso titolare di conto DCA e trasferisce contanti, da uno di tali altri conti o da tutti, al conto DCA in cui vi sono istruzioni di rimborso pendenti;
 - c) se, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti a) e b), il saldo su un conto DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente, si presume che il titolare di conto DCA abbia dato istruzione alla Banca d'Italia di trasferire la garanzia che era stata usata per ottenere l'auto- collateralizzazione esistente al conto di garanzia della Banca d'Italia. In seguito, la Banca d'Italia concede la liquidità per rimborsare l'auto-collateralizzazione esistente e immediatamente esegue l'addebito sul relativo conto PM del titolare del conto DCA.
 - d) La Banca d'Italia applica una penale di 1 000 EUR per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La

³ <http://www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/sslinks/html/index.en.html>

penale è addebitata sul conto PM del titolare del conto DCA di cui alla lettera c).

Articolo 5- Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto collateralizzazione

1. La Banca d'Italia dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:
 - a) il conto DCA o PM che il soggetto detiene presso Banca d'Italia è sospeso o chiuso;
 - b) il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti all'articolo 2;
 - c) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di altra procedura analoga;
 - d) il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione.
 - e) l'idoneità del soggetto come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.
2. La Banca d'Italia può disporre la sospensione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione del titolare di un conto DCA se una BCN dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettere da b) a d) delle Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto in contanti dedicato in TARGET2, ovvero nel caso si verifichino uno o più eventi di default (diversi da quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 24, comma 2.
3. L'Eurosistema può decidere di sospendere, limitare o escludere l'accesso delle controparti agli strumenti di politica monetaria in base a motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi dell'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In tali casi, la Banca d'Italia dà attuazione a tale decisione rispetto all'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione secondo le disposizioni contenute negli accordi contrattuali o nei regolamenti applicati dalla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia può decidere di sospendere, limitare o escludere un titolare di un conto DCA dall'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione per motivi prudenziali se ritiene che tale titolare di conto DCA presenti rischi. In tali casi, la Banca d'Italia ne dà immediata notifica per iscritto alla BCE nonché alle altre BCN dell'area dell'euro e alle BCN connesse. Laddove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET2.
5. Laddove la Banca d'Italia decida la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso alle operazioni di auto collateralizzazione di un titolare di conto DCA ai sensi del comma precedente, tale decisione non ha effetto fino all'approvazione della BCE.
6. In deroga al comma precedente, in casi urgenti la Banca d'Italia può sospendere l'accesso di un titolare di conto DCA alle operazioni di auto collateralizzazione con effetto immediato. In tal caso la Banca d'Italia ne dà immediata comunicazione scritta alla BCE. La BCE può annullare la decisione della Banca d'Italia. Tuttavia, se la BCE non comunica tale annullamento

alla Banca d'Italia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la comunicazione, la decisione della Banca d'Italia si intende approvata dalla BCE.

Articolo 6 -Disposizione transitoria

1. In deroga all'articolo 1, nel periodo dal 22 giugno 2015 al 18 settembre 2017, la Banca d'Italia può, su richiesta, offrire operazioni di auto collateralizzazione ai soggetti ai quali presta credito infragiornaliero in conformità al Contratto di concessione di anticipazione infragiornaliera su pegno, a condizione che tali soggetti abbiano sia un conto DCA sia un conto PM presso la Banca d'Italia e non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del Trattato, la cui attuazione, a parere di Banca d'Italia dopo aver informato la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.